

proposta di legge n. 35

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 28 luglio 2005

DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DI INTERVENTI COFINANZIATI DAL FONDO EUROPEO
ORIENTAMENTO E GARANZIA AGRICOLA (FEOGA)

Signori Consiglieri,

la presente proposta scaturisce dall'assegnazione di nuove competenze in materia di autorizzazione della spesa e di controlli sugli aiuti erogati dalla Regione con il cofinanziamento del FEOGA.

In particolare la Regione e l'organismo pagatore nazionale (AGEA), hanno sottoscritto una convenzione che delega alla Regione Marche, fra le altre attività, il controllo di secondo livello (in itinere ed ex post) sugli interventi cofinanziati dal FEOGA.

La funzione sanzionatoria in materia di aiuti FEOGA, già svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali attraverso le sue strutture periferiche (Ispettorato repressione frodi) è stata invece trasferita alla competenza regionale con d.lgs. 10 dicembre 2002, n. 305, subordinandola "all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole Regioni e Province autonome".

Il Consiglio di Stato, a seguito di specifico quesito posto dall'ispettorato centrale repressione frodi, con deliberazione n. 1663 del 4 marzo 2005, confermando il principio già espresso dalla Corte Costituzionale che la competenza sanzionatoria accede a quella sostanziale, ha ribadito il passaggio di tale materia alla competenza regionale.

In applicazione di tale parere lo stesso Ispettorato centrale repressione frodi ha disposto, con nota 81350 del 24 marzo 2005, il trasferimento alle Regioni competenti territorialmente di tutti i procedimenti pendenti, anche in riferimento alla precedente programmazione dei fondi comunitari.

La l.r. 10 agosto 1998, n. 33 ha delegato ai Comuni l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale visto che l'accertamento delle irregolarità, cui generalmente si riferiva l'attività sanzionatoria, veniva effettuato dagli organi di controllo di detti enti.

Tali nuove competenze sarebbero, invece, di difficile applicazione in ambito sub-regionale considerato che il livello regionale è responsabile dei procedimenti relativi alla programmazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi cofinanziati dal FEOGA.

La Regione, inoltre, curando i rapporti con l'AGEA e la Commissione europea è responsabile di tali attività nei confronti degli stessi organi.

D'altro canto la delega della funzione sanzionatoria agli enti locali comporterebbe un notevole allungamento dei tempi ed una conseguente penalizzazione dei beneficiari a cui le risorse, ai sensi della normativa comunitaria, devono essere trasferite celermente ed integralmente.

Per le aziende beneficiarie da sottoporre a controllo non può essere, infatti, liquidato l'aiuto fino a quando la verifica non sia stata eseguita e, nei casi di accertamento di irregolarità che prevedono una sanzione, non si sia provveduto alla riscossione della stessa, dandone comunicazione all'organismo pagatore.

Il controllo di secondo livello, in ambito regionale, viene eseguito da una struttura organizzativa appositamente costituita denominata Posizione di funzione "Verifica dell'efficacia dei sistemi di gestione e controllo dei fondi comunitari" che rispetta i principi di autonomia dall'autorità di gestione richiesti dalle disposizioni normative dell'Unione europea.

Pertanto, considerato che il livello regionale cura le procedure relative all'accertamento delle irregolarità e le comunicazioni all'AGEA per la liquidazione dei contributi, una volta concluso l'iter del procedimento, il trasferimento della funzione sanzionatoria agli enti locali, scissa dalle altre competenze strettamente connesse, potrebbe creare disfunzioni sia per quanto riguarda la circolazione delle informazioni, sia per quanto riguarda il rispetto della tempistica.

Ciò premesso si reputa opportuno che la competenza sanzionatoria in materia di aiuti cofinanziati dal FEOGA rimanga assegnata alle strutture organizzative regionali responsabili di tutto il processo relativo all'utilizzo dei fondi comunitari.

La proposta di legge, pertanto, relativamente all'articolo 1, stabilisce la competenza regionale in materia di applicazione delle sanzioni amministrative con specifico riferimento ai casi di indebito percepimento di aiuti cofinanziati dal FEOGA.

Per quanto riguarda l'articolo 2 si individuano, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898 e nella l.r. 33/1998, i riferimenti procedurali per l'irrogazione delle sanzioni amministrative.

Art. 1
(*Oggetto*)

1. La presente legge disciplina le procedure di applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme di leggi statali nei casi di indebito percepimento di aiuti cofinanziati dal Fondo europeo orientamento e garanzia agricola (FEOGA), relativamente agli interventi localizzati sul territorio regionale.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono di competenza della Regione, che introita i relativi proventi e vengono esercitate dalla struttura organizzativa individuata dalla Giunta regionale ai sensi della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione).

Art. 2
(*Procedimento*)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge si applicano le disposizioni della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo).

2. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni della l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), in quanto compatibili con la presente legge.